

# REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEL TRIBUTARISTA ISCRITTO ALL'ASSOCIAZIONE L.A.P.E.T.

La Commissione nazionale per la Formazione professionale continua presieduta dal Dottor Gianfranco Ceccacci, ha approvato il seguente regolamento per la formazione professionale continua del tributarista associato Lapet.( Libera Associazione Periti ed Esperti Tributaristi), che il Consiglio direttivo nazionale ha ratificato e approvato nella seduta del 27 maggio 2002.

## **Art.1 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per "Tributarista ": il professionista che svolge nell'ambito della normativa europea e nazionale il libero esercizio di consulenza nelle materie contabili, fiscali e tributarie.
- per "Formazione professionale continua ": l'attività diretta a garantire ed asseverare che il tributarista iscritto all'associazione Lapet consolidi, aggiorni ed ampli le proprie competenze tecniche e professionali"
- per "Obblighi statutari ": quanto disposto all'articolo dall'Art.7, comma 2, dello Statuto, approvato con rogito notarile a Montesilvano di Pescara " la decadenza della qualifica di associato è automatica ricorrendo anche uno solo dei seguenti casi: *omissis*; il mancato aggiornamento professionale", *omissis*.
- per "Commissione nazionale per la formazione professionale continua" o semplicemente "Commissione nazionale": l'apposito organismo con compiti specifici finalizzati al miglior raggiungimento degli obiettivi istituzionali connessi alla formazione professionale continua. La Commissione nazionale è composta dal Presidente e da due a sei membri. Il Presidente nominato dal Consiglio direttivo nazionale, ricevuta ampia delega per lo svolgimento di tutte le attività che compongono la formazione professionale continua, nomina da due a sei membri che andranno a comporre la Commissione nazionale.
- Per "Ente di formazione accreditato": l'Ente privato o pubblico che svolge professionalmente o istituzionalmente l'attività di formazione nel settore contabile, fiscale e societario, in possesso dei requisiti *standards* organizzativi e strutturali valutati dalla Commissione nazionale idonei e allineati ai programmi formativi dell'associazione.
- per "Docente accreditato": il professionista particolarmente preparato nelle settore contabile, fiscale e societario che opera nell'ambito della formazione professionale.
- per "Responsabile per la formazione" : l'associato investito di compiti istituzionali effettivamente svolti nell'ambito della formazione, che ne assume la responsabilità territoriale. A livello nazionale la figura coincide con il Presidente della Commissione nazionale, a livello regionale con il Delegato regionale, a livello provinciale con il Presidente provinciale. Il Delegato regionale e il Presidente provinciale possono designare un proprio sostituto che assume rispettivamente la figura di "Responsabile regionale per la formazione professionale continua" e Responsabile provinciale per la formazione professionale continua".
- per " Evento formativo": qualsiasi iniziativa comunque intrapresa volta a creare informazione e formazione professionale a favore degli iscritti quali corsi, seminari, convegni, simposi, dibattiti, *stages*, anche presso *partners* comunitari e non, master e similari.
- per "Strumento formativo" : qualsiasi mezzo di informazione che permette di portare a conoscenza degli associati gli argomenti oggetto dell'evento formativo quali comunicazione a contatto con il l'uditore , comunicazione a distanza tramite televisione satellitare o internet, comunicazioni in differita con sistemi informatici multimediali e interattivi, *e-learning* e così via seguendo l'evoluzione tecnologica nel campo delle telecomunicazioni.
- per "Credito formativo": valore numerico attribuito ad ogni evento formativo o equipollente ragguagliato ad ore , valido per il raggiungimento degli obiettivi formativi.
- per "Gruppi e commissioni di studio": organismi costituiti all'interno del Centro studi dell'Associazione con il compito di esaminare, studiare, approfondire e relazionare su particolari tematiche di settore, anche con rilevanza esterna.

## ***Art 2 Scopi e finalità della formazione professionale continua***

La partecipazione alla formazione professionale continua, permanente e ricorrente è un dovere etico e deontologico di ogni professionista iscritto all'Associazione Lapet.

Gli scopi della formazione sono:

- mantenere, consolidare, estendere ed aggiornare costantemente le conoscenze tecniche e professionali del tributarista;
- promuovere uno *standard* sempre più elevato della consulenza e assistenza tributaria ed aziendale dell'associato;
- accrescere il livello qualitativo e il prestigio delle prestazioni professionali del tributarista;
- imprimere e diffondere principi deontologici e di rigore professionale.
- uniformare gli *standards* didattici e valutativi alla formazione professionale continua sull'intero territorio nazionale.

La finalità precipua della formazione professionale continua mira ad assicurare e certificare, senza deroga alcuna, le qualità tecniche e professionali dell'iscritto che, assieme all'assunzione di responsabilità patrimoniale per le prestazioni professionali effettuate, in quanto coperta dall'obbligo assicurativo e al rigore del codice deontologico, offrono la più ampia garanzia di tutela dell'interesse e della fede pubblica.

## ***Art. 3 Formazione professionale continua obbligatoria, facoltativa e ausiliaria***

La formazione professionale continua è d'interesse e compito dell'apposita Commissione nazionale, su delega del Consiglio direttivo Nazionale, che dispone sugli indirizzi e orientamenti generali

La formazione professionale continua è obbligatoria sia per gli associati attivi che inattivi per la parte interamente e integralmente programmata, organizzata gestita e sovvenzionata dall'Associazione Nazionale.

La formazione professionale continua è facoltativa per la parte liberamente organizzata dagli associati secondo le personali esigenze dei partecipanti, che la sovvenzionano. Se approvata ed autorizzata preventivamente dalla Commissione nazionale di cui all'Art.1, può costituire credito formativo, secondo le disposizioni successive ed integrative al presente regolamento.

La formazione professionale continua ausiliaria si concretizza nella fruizione di tutti i servizi informativi e formativi che l'Associazione rende disponibile all'iscritto come i corsi multimediali, le *newsletters*, le banche dati, le risposte ai quesiti e simili, oltre alla consulenza e assistenza su problemi particolarmente complessi e la ricerca di *partners* o corrispondenti comunitari e non.

## ***Art 4 Natura e caratteristiche dell'attività di formazione professionale continua***

Tutti i tributaristi iscritti all'Associazione Lapet, siano essi attivi che inattivi, per conservare la qualifica di associato nell'ambito della Lapet devono provvedere, tra l'altro, all'assolvimento obbligatorio della formazione professionale continua, la cui attività si esplica attraverso :

- 1) le frequenze ad eventi formativi quali corsi, seminari, convegni, master, stage e simili, organizzati e gestiti dall'associazione ;
- 2) la partecipazione agli stessi eventi di cui al n.1) organizzati e gestiti autonomamente dagli associati, attraverso Enti e docenti accreditati, previamente autorizzati dell'apposita Commissione nazionale;
- 3) la partecipazione allo stesso genere di eventi sopra richiamato , in qualità di docenti o relatori,;
- 4) la redazione e la pubblicazione di articoli in genere su riviste specializzate di settore, comprese quelle editate dall'Associazione ovvero di libri che trattano le materie oggetto della professione;
- 5) la fruizione di strumenti informativi e formativi, resi a disposizione dall'Associazione attraverso le più moderne tecnologie informatiche e telematiche.
- 6) La partecipazione a gruppi e commissioni di studio.

Ogni evento formativo, attestato da un responsabile di sede per la formazione ovvero dal Delegato regionale, costituisce credito formativo, il cui valore numerico viene attribuito secondo le regole stabilite dal Consiglio direttivo nazionale, sentita la Commissione nazionale.

Tutte le attività organizzate e gestite dall'Associazione sono svolte a favore degli associati gratuitamente, mentre quelle organizzate e gestite autonomamente dagli associati, sempre che autorizzate, sono a carico degli stessi.

Sono ugualmente a carico degli associati specifici eventi organizzati dall'associazione su espressa richiesta degli stessi.

## ***Art.4 Consistenza e ampiezza dell'attività di formazione professionale continua***

Si acquisisce il diritto alla permanenza nell'Associazione dimostrando di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua nella misura minima di trenta ore di partecipazione agli eventi formativi comunque organizzati dall'Associazione ovvero aver maturato almeno quaranta crediti formativi. La certificazione di qualità dello studio professionale, se conseguita secondo l'emanando regolamento dell'Associazione, potrà costituire credito formativo.

Le ore di partecipazione e i crediti formativi sono riferiti all'anno formativo, che per ragioni programmatiche non coincide con l'anno solare, ma inizia il 1 ottobre e si conclude il 30 di settembre dell'anno successivo.

Le norme di attuazione oltre a disporre sulla valutazione dei crediti formativi, possono prevedere anche un periodo formativo di più anni solari.

#### ***Art.5 Struttura organizzativa per diffondere la formazione professionale continua***

Il Consiglio direttivo nazionale, uniformandosi al presente regolamento e sentita la Commissione nazionale, delibera gli indirizzi necessari, opportuni ed adeguati alle capacità organizzative dell'Associazione, che la Commissione nazionale dovrà gestire e portare a compimento, con la più ampia autonomia.

Per svolgere l'attività di formazione, l'Associazione può ricorrere alla propria struttura, al centro di servizi Net-Lapet, ovvero stipulare convenzioni con Enti di formazione accreditati e docenti accreditati

#### ***Art.6 Compiti e poteri del Consiglio direttivo Nazionale***

Il Consiglio direttivo Nazionale, in attuazione di quanto previsto all'Art.7, comma 2, dello Statuto della Lapet, dispone sull'attività di formazione professionale continua obbligatoria, formulando gli indirizzi più opportuni per il suo svolgimento attraverso l'apposita Commissione nazionale di cui all'Art.1.

Per raggiungere gli obiettivi derivanti dalle attribuzioni che gli sono state affidate, il Consiglio direttivo Nazionale, in particolare:

- accantona in un apposito fondo i mezzi finanziari necessari per la formazione gratuita a favore di tutti gli iscritti all'Associazione attivi e inattivi; mezzi provenienti sia dalle ordinarie quote associative che da eventuali sovvenzioni agevolate di enti terzi per la formazione e a favore della formazione;
- provvede alla massima diffusione degli eventi formativi su tutto il territorio nazionale, sia con i propri mezzi di telecomunicazione che tramite i *mass media*;
- esamina ed approva in via preventiva il programma formativo che entro il mese di luglio la Commissione nazionale provvede a redigere
- stipula convenzioni con gli Enti e con i Docenti accreditati per la formazione di cui all'Art.1,
- vigila sull'effettivo svolgimento dell'attività di formazione professionale continua in rispetto al presente regolamento e alle direttive impartite alla Commissione nazionale di cui all'Art.1;
- certifica periodicamente l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua, rilasciando apposito attestato;
- dispone sui provvedimenti disciplinari per violazioni agli obblighi di formazione, notificando nei casi previsti la decadenza della qualifica di associato Lapet.

#### ***Art.7 Compiti e poteri della Commissione nazionale per la formazione professionale continua***

L'apposita Commissione nazionale di cui all'Art.1, provvede all'attuazione dell'attività di formazione professionale continua secondo gli indirizzi del Consiglio direttivo Nazionale e vigila sull'effettivo svolgimento dei programmi e sulla partecipazione dagli iscritti all'associazione, adottando i criteri che ritiene più idonei nell'ambito del presente regolamento

In particolare la Commissione nazionale di concerto con il Centro studi, sentito il parere tecnico del corpo docenti per quanto di loro competenza e su indirizzo e approvazione del Consiglio direttivo Nazionale, svolge e seguenti compiti:

- determina le materie e gli argomenti oggetto della formazione;
- sceglie gli strumenti didattici più idonei che coniughi la qualità del risultato con l'esigenza dei partecipanti e le metodologie di avanguardia;
- programma gli eventi formativi e il relativo calendario,
- determina la forma e la metodologia di valutazione e/o autovalutazione degli obiettivi raggiunti dagli iscritti all'Associazione, attraverso l'attività della formazione professionale continua,
- valuta l'idoneità degli Enti di formazione ai fini dell'accreditamento presso l'associazione,
- valuta l'idoneità dei docenti per la formazione ai fini dell'accreditamento presso l'associazione

La Commissione nazionale nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, provvede a segnalare al Consiglio direttivo Nazionale il mancato o incompleto assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti all'Associazione, ciò al fine dei provvedimenti disciplinari compresa la decadenza della qualifica di associato di cui all'Art. 7 dello Statuto.

#### ***Art.8 Compiti dei responsabili regionali e provinciali per la formazione***

I responsabili regionali e provinciali di cui all'Art.1 collaborano con la Commissione nazionale, assumendo i seguenti compiti:

- controfirmare la documentazione di partecipazione agli eventi formativi degli iscritti del proprio territorio,
- coordinare l'evento formativo locale in funzione al genere di organizzazione adottato dalla Commissione nazionale.
- segnalare entro il mese di aprile eventuali Enti di formazione, che i responsabili territoriali ritengono idonei all'accreditamento,
- relazionare annualmente alla Commissione nazionale sugli eventi formativi, sui risultati conseguiti dagli iscritti e ogni altra indicazione locale che possa essere di utilità per mantenere la formazione ad alto livello qualitativo e uniforme a livello nazionale,

#### ***Art.9 Valutazione dei programmi di formazione***

Ogni iscritto ha il diritto dovere di esprimere il proprio giudizio su ogni punto che compone l'attività di formazione, dai programmi alle forme di didattica, dai docenti agli ausili didattici, dalla durata al mezzo formativo, dal tipo di evento all'efficienza organizzativa e così via, compilando anche appositi questionari e schede obbligatori, mentre è facoltativa. la predisposizione di una relazione annuale individuale, da inviare tramite il responsabile territoriale, che si ritiene utile per migliorare il livello organizzativo.

#### ***Art.10 Verifica degli adempimenti formativi e certificazione formativa***

Qualunque mezzo formativo adottato deve permettere in maniera inequivocabile e senza eccezioni la possibilità di verificare la partecipazione attiva dell'associato.

Il compito della verifica degli adempimenti formativi spetta ai responsabili regionali e provinciali per la formazione.

Completato l'anno formativo, la Commissione nazionale determina l'assolvimento all'obbligo di formazione sulla scorta dell'effettiva partecipazione all'attività di formazione e tenendo conto del principio dei crediti formativi.

Sulla scorta dell'elaborato viene stilato l'elenco degli associati che non hanno raggiunto il minimo di ore formative con la conseguente comunicazione di decadenza della qualifica di associato. In casi particolari da stabilirsi a norma dell'art 11 del regolamento, l'associato che si trova in tale situazione può conservare il suo *status* di associato qualora sostenga e superi davanti alla Commissione nazionale un colloquio conoscitivo sui contenuti del programma oggetto della formazione relativo all'anno in esame.

#### ***Art.11 Norme finali e di attuazione***

Il presente regolamento che entra in vigore al momento della ratifica definitiva da parte del Consiglio direttivo Nazionale, sarà integrato dalle norme di attuazione nel rispetto dei principi e degli indirizzi espressi nel regolamento stesso.